

## IL “CASO FATHIMA” E LE CONDOTTE DI SUPPORTO AD UN’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA

Nota a [GUP Milano, 23 febbraio 2016, n. 598](#)

di Riccardo Bertolesi

**Abstract.** Il GUP del Tribunale di Milano ha riconosciuto come “partecipi” di associazione terroristica tre imputati di nazionalità straniera unitamente alla sorella di Maria Giulia Sergio, alias “Fathima Zahra”, la giovane ragazza che ha destato l’attenzione delle cronache per essere divenuta la prima “foreign fighter” donna di nazionalità italiana. La pronuncia offre all’interprete utili spunti sia per riflettere sui requisiti del reato di cui all’art. 270-bis c.p., sia sulla costellazione di fattispecie penali calibrate sul terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica previste nell’ultimo quindicennio dal legislatore.

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. La sentenza del giudice milanese. – 1.1. I fatti oggetto della pronuncia. – 1.2. Il capo di imputazione. – 1.3. La decisione del GUP. – 2. Qualche osservazione “a caldo” in merito alla pronuncia. – 3. La (mancata prova) dell’effettivo inserimento degli agenti nell’organizzazione IS. – 4. Cenni all’evoluzione della normativa italiana antiterrorismo. – 5. Il reato di “arruolamento” alla luce di un’interpretazione conforme alle fonti europee. – 6. Sergio Sergio e la contestazione di “organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo”.

### 0. Premessa.

Con la sentenza qui commentata<sup>1</sup>, il GUP del Tribunale di Milano ha condannato per il reato di partecipazione in associazione con finalità di terrorismo di cui al co. 2 dell’art. 270-bis c.p. gli imputati Marianna Sergio, Arta Kacabuni, Baki Coku e Lubjana Gjeczaj<sup>2</sup>, rispettivamente sorella e conoscenti di Maria Giulia Sergio, alias “Fathima Zahra”, la giovane ragazza che ha destato l’attenzione delle cronache per essere la prima *foreign fighter* donna di nazionalità italiana.

---

<sup>1</sup> GUP Milano, 23 febbraio 2016, n. 598/2016, giud. Banci Buonamici. È invece ancora in attesa di definizione la posizione di Maria Giulia Sergio, Aldo Kobuzi, Donika Coku, Serjola Kobuzi, Haik Bushra e Sergio Sergio che non hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato.

<sup>2</sup> Assolto invece l’altro imputato Dritan Gjeczaj “per non aver commesso il fatto”.

Oltre che per il notevole clamore mediatico, la sentenza si segnala perché ripropone il dibattito sulle fattispecie penali applicabili alle nuove (e sempre più frequenti) modalità di adesione e supporto ad organizzazioni di stampo terroristico quali ad es. le condotte di chi proponga ad altri di aderire a tali associazioni, o di chi stia per acquistare i biglietti aerei per partire alla volta dei territori occupati dall'IS. Vediamo dunque nel dettaglio i fatti e l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito, per poi offrire qualche spunto sulla qualificazione giuridica delle condotte tenute dagli imputati.

## 1. La sentenza del giudice milanese.

### 1.1. I fatti oggetto della pronuncia.

Nel luglio del 2009, la famiglia Sergio (composta dal padre Sergio Sergio, la madre Assunta Buonfiglio e le due figlie, Marianna e Maria Giulia), residente ad Inzago – in provincia di Milano –, si converte all'Islam. Da subito la scelta non passa inosservata nel piccolo comune di origine; le donne, infatti, iniziano ad indossare l'*hijab* e il *niqab*, mentre il padre si lascia crescere la folta barba tipica del religioso osservante.

Dopo la conversione, in circostanze rimaste imprecisate, Marianna e Maria Giulia entrano in contatto via *skype* con un gruppo di studio della religione islamica, vicino ideologicamente ad ambienti fondamentalistici. L'insegnante del gruppo è Haik Bushra, una donna siriana che vive in Arabia Saudita, che esalta in modo efficace e continuo la bontà l'azione dello Stato islamico e delle sue azioni a danno degli obiettivi occidentali e delle minoranze religiose. Anche attraverso la frequentazione di queste lezioni, le ragazze abbracciano la visione dell'Islam più radicale.

In questo percorso di radicalizzazione, la sorella minore Maria Giulia, che ora ha assunto il nome di "Fathima Zahra", manifesta il desiderio di sposare un uomo che condivide con lei una concezione radicale della fede islamica e che abbia l'intenzione di trasferirsi in Siria – nei territori del sedicente "Califfato" – per combattere a fianco degli altri guerrieri "santi". Nell'idea della giovane, il matrimonio con un *mujahed* le permetterebbe di entrare a far parte dello stato islamico e di raggiungere così immediatamente il paradiso.

Sul finire dell'estate del 2014, partecipando alla fiera del libro islamico di estrazione salafita presso la moschea di San Paolo d'Argon, Maria Giulia conosce Lubjana Gjecaj, una giovane albanese, che abita a Treviglio insieme al marito Dritan Gjecaj. Lubjana rivela a Maria Giulia di conoscere un ragazzo albanese di nome Aldo Kobuzi, alias Said, che appartiene ad una famiglia di combattenti ed è interessato a trovare una moglie proprio per emigrare in Siria e partecipare alla *ji had*.

Gli avvenimenti specifici che portano Aldo e Maria Giulia ad entrare in rapporto non sono stati chiariti; è però certo che a settembre del 2014 Aldo viaggia dall'Albania all'Italia allo scopo di sposarsi con la giovane.

Aldo Kobuzi arriva a Bari l'8 settembre e si trasferisce a Scansano, dove alloggia qualche giorno in casa di suo zio Baki Coku (noto per avere in passato aperto la propria abitazione ad un altro *mujahed*<sup>3</sup>), che vive insieme a Donika Coku, madre di Aldo, e ad Arta Kacabuni, alias Anila, zia del ragazzo albanese.

La settimana seguente, precisamente il 16 settembre, Aldo, Baki, Donika e Arta si recano a Treviglio per il matrimonio con Maria Giulia. I quattro soggiornano per una notte nell'abitazione di Dritan e Lubjana Gjecaj.

L'indomani, a casa dei Gjecaj, viene celebrato il matrimonio islamico tra Aldo e Maria Giulia. A presiedere il rito è un imam contattato da Dritan.

Dopo la cerimonia, Baki e Arta accompagnano gli sposi e la madre di Aldo a Scansano dove, da questo momento, iniziano i preparativi per il viaggio di Maria Giulia, Aldo e Donika Coku verso la Siria. Il primo passaggio è l'acquisto ad opera di Arta Kacabuni di tre biglietti aerei diretti in Turchia.

Il 21 settembre Maria Giulia, Aldo e Donika Coku prendono dall'aeroporto di Fiumicino il volo per Istanbul. In territorio turco, essi contattano un "reclutatore" interno all'IS, che fornisce loro istruzioni su come comportarsi e raggiungere le aree sottoposte al controllo dello stato islamico e, dopo una manciata di settimane, arrivano in una cittadina del nord della Siria, occupata dall'IS.

In base alle regole dello stato islamico, Aldo viene inviato nei campi di addestramento dell'organizzazione per diventare a tutti gli effetti un *mujahed*; Maria Giulia invece è mandata a frequentare un corso di preparazione sulla fede islamica. Lei stessa verrà successivamente incaricata di tenere delle lezioni di religione ad altre donne immigrate di nazionalità albanese.

Dall'arrivo in Siria, Maria Giulia inizia a chiamare tramite *skype*, con una cadenza pressoché quotidiana, i familiari rimasti in Italia, allo scopo di convincerli a trasferirsi in Siria. Dall'ascolto delle intercettazioni emerge che la ragazza esorta insistentemente i genitori e la sorella a lasciare l'Italia e a migrare nei territori occupati dal neocostituito "Califfato". Niente, infatti, secondo la giovane, può essere più importante che adempiere all'*Hijra*, vale a dire al dovere di abbandonare i paesi abitati dai miscredenti per trasferirsi nelle terre dei fedeli musulmani.

La prima a raccogliere l'invito di Maria Giulia è Marianna. Quest'ultima si mostra infatti desiderosa di recarsi nelle zone dell'IS e si affianca alla sorella nell'opera di convincimento dei genitori. Sergio Sergio e Assunta Buonfiglio si mostrano invece, almeno inizialmente, titubanti sulla proposta delle figlie. Sergio, al momento, si trova di fronte ad una scelta lavorativa importante; l'azienda per cui lavora e che lo ha messo in cassa integrazione, gli prospetta infatti la possibilità di riprendere l'attività lavorativa oppure di beneficiare di un indennizzo pari a 25.000 euro. Da parte sua, Assunta è molto restia all'idea di partire, preoccupata di perdere il proprio tenore di vita.

La loro indecisione non fa però desistere Maria Giulia e Marianna, che perseverano nell'attività di persuasione. Anzi, nel corso del tempo, la pressione nei

---

<sup>3</sup> Dervishllari Mariglen, morto in Siria mentre stava combattendo per l'IS a causa di una malattia.

confronti dei genitori aumenta e i toni si fanno sempre più accesi e, a tratti, anche minacciosi. Dopo alcune prese di posizioni e ripensamenti, Sergio e Assunta si risolvono finalmente a partire. L'avvenuta decisione è documentata dal fatto che Marianna offre in vendita su siti specializzati il mobilio di casa, mentre Sergio accetta il bonus offertogli dall'azienda, rinunciando alla possibilità di essere reintegrato, e Assunta avvia le pratiche per il rilascio dei documenti necessari all'espatrio.

Nel luglio del 2015, quando stanno per ultimare i preparativi ed acquistare i biglietti per il viaggio, Marianna, Sergio e Assunta sono tratti in arresto.

### 1.2. Il capo d'imputazione.

In relazione a questi fatti, il pubblico ministero contesta a Marianna, Baki, Arta, Lubyana e Dritan il reato di partecipazione in associazione di stampo terroristico ex art. 270-bis co. 2 c.p., per essersi *associati tra loro all'interno dell'organizzazione terroristica sovranazionale denominata "stato islamico"*, allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo e di partecipare alle varie attività terroristiche dell'organizzazione tanto all'interno del territorio siriano sottoposto al suo controllo, quanto al di fuori di esso.

Più in particolare, agli imputati sono mosse le seguenti contestazioni:

i) *Marianna Sergio* è accusata di avere determinato, insieme alla sorella Maria Giulia, la decisione dei genitori di partire per la Siria, nonché di essersi occupata della preparazione del relativo viaggio. La giovane, inoltre, è incolpata di avere svolto attività di indottrinamento/arruolamento nei confronti di altre donne ed in particolare di una cittadina ucraina Yevdokiya Lupan "Dunia", ribadendo la legittimità e doverosità delle azioni di natura terroristica compite dall'IS;

ii) *Baki Coku* è accusato di avere contribuito ad arruolare Maria Giulia e Aldo nella fila dell'IS, avendo collaborato ad organizzare il loro matrimonio (strumentale all'ingresso nello stato islamico) ed il viaggio degli sposi e Donika Coku nei territori occupati dall'IS;

iii) *Arta Kacabuni*, similmente a Baki, è accusata di avere contribuito ad arruolare Maria Giulia e Aldo nella fila dell'IS, avendo collaborato ad organizzare il loro matrimonio (strumentale all'ingresso nello stato islamico) ed il viaggio degli sposi e Donika Coku nei territori occupati dall'IS. In più occasioni, la donna avrebbe inoltre fatto mostra di una completa adesione ai "principi" dello stato islamico, ribadendo la doverosità e la legittimità degli atti terroristici da esso perpetrati;

iv) *Lubjana Gjecaj* è accusata di avere provocato a settembre 2014 la conoscenza tra Maria Giulia e Aldo. Ella, inoltre, è incolpata di avere offerto la propria abitazione per la celebrazione del matrimonio dei due;

iv) *Dritan Gjecaj* è accusato di aver favorito la celebrazione del matrimonio tra il giovane albanese e la ragazza italiana, avendo offerto la propria casa come luogo della cerimonia, nonché avendo trovato l'imam che ha presieduto la funzione.

### 1.3. La decisione del GUP.

Il GUP del Tribunale di Milano ritiene condivisibile e provata la tesi accusatoria, fatta eccezione per la posizione di Dritan Gjecaj.

Due sono i cardini fondamentali attorno a cui ruota l'impianto motivazionale della sentenza:

a) la constatazione che lo stato islamico costituisce un'associazione con finalità di terrorismo riconducibile al paradigma normativo dell'art. 270-bis c.p.;

b) la possibilità di qualificare le condotte di ciascuno degli imputati come attività di partecipazione nell'associazione terroristica.

Quanto al punto *sub a)*, anzitutto, la pronuncia si sofferma, con dovizia di particolari, sull'origine, i caratteri e gli obiettivi dello stato islamico, al fine di mettere in luce gli elementi che consentono di qualificarlo come un'associazione che si propone "il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo".

L'IS è un'organizzazione militare che controlla e amministra (*de facto*), attraverso una rigida applicazione della *sharia*, alcuni territori del nord della Siria e alcune province irachene. Lo scopo che il gruppo si prefigge è quello di espandere il più possibile il proprio dominio territoriale e di sovvertire tutti gli ordinamenti democratici per sostituire ad essi la legge islamica.

La prova della finalità di terrorismo dell'associazione, osserva il giudice, è pacificamente desumibile dal fatto che essa, per raggiungere il proprio progetto politico, non esita a compiere atti di terrore nei confronti di Stati, organizzazioni internazionali e singole persone, né a commettere ogni tipo di violenza in danno di minoranze religiose o culturali presenti nelle aree sottoposte al suo controllo.

Che l'IS debba essere considerata un'associazione di natura terroristica è peraltro riconosciuto sia da autorità sovranazionali che interne.

Invero, a livello internazionale, unanimi *risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'ONU*, da ultimo la Risoluzione n. 2249 del 20 novembre 2015, hanno qualificato l'IS come organizzazione avente finalità di terrorismo<sup>4</sup>.

Allo stesso modo, in campo nazionale, una recente pronuncia della *corte di legittimità* ha affermato che l'esistenza di uno "Stato Islamico" nel Medioriente non necessita di essere decisa a livello giudiziario, dal momento che "la natura di associazione terroristica dell'IS – e non di Stato – è sancita da Autorità Internazionali vincolanti nell'ordinamento"<sup>5</sup>.

Ciò posto, la pronuncia si interroga sulla *possibilità di applicare a tale associazione la legge penale italiana*. Citando il medesimo arresto giurisprudenziale, il GIP rileva che, poiché l'IS è un'organizzazione che si caratterizza per una peculiare "struttura a rete" o

---

<sup>4</sup> Il giudice cita anche le risoluzioni nn. 2199-2214 del 2015, 2170-2178 del 2014.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489, in *questa Rivista*, con nota di S. ZIRULIA, [Apologia dell'IS via internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta del sistema penale rispetto alla nuova minaccia terroristica](#), 14 dicembre 2015.

“in cellule”, alcune delle quali presenti sul territorio nazionale, si deve ritenere applicabile a tale sodalizio la legge penale italiana<sup>6</sup>.

Passando al punto *sub b)*, prima di vagliare nello specifico le singole condotte degli imputati, il giudice milanese dedica qualche passaggio della motivazione a ricostruire la nozione di *condotta di partecipazione ad associazione terroristica*, alla luce dei numerosi interventi normativi in tema di terrorismo e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Dagli attentati di Londra del 2005, al fine di adeguare lo strumentario penale ai mutati scenari del terrorismo di matrice islamica, il legislatore italiano ha più volte modificato le norme penali di contrasto al terrorismo, introducendo fattispecie criminali come i reati di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.) e, più recentemente, il delitto di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.). La tendenza sottostante queste riforme è quella di estendere la sanzione penale anche a *condotte sintomatiche di, o prodromiche rispetto a uno stabile inserimento del soggetto all’interno di un sodalizio avente finalità di terrorismo*. La linea seguita dal legislatore, rileva il giudice, è dunque quella di anticipare la soglia della rilevanza penale “non più solo al momento in cui “si attenda”, ma anche alle condotte preparatorie di chiunque “pone in essere comportamenti” che sono caratterizzati sul piano soggettivo dal dolo di commettere le condotte di cui all’art. 270-*sexies* c.p.”

Di questa evoluzione della disciplina nazionale tiene conto la corte di legittimità nell’individuare *quali comportamenti possano essere considerati espressivi di una partecipazione in associazione di natura terroristica*. Nelle sue decisioni più recenti la S.C. ha infatti affermato che l’art. 270-*bis* c.p. è configurabile “in presenza di condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento”, ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica, etc., alcune delle quali integranti anche fattispecie delittuose autonome<sup>7</sup>.

Poste queste premesse, il GUP si concentra dunque sulla valutazione delle azioni commesse dai singoli imputati. A riguardo, osserva il giudice che:

*i) Marianna Sergio* ha partecipato all’associazione terroristica IS avendo svolto *attività di arruolamento nei confronti dei propri genitori e avendo organizzato i preparativi del loro viaggio verso la Siria*. La giovane, inoltre, ha svolto attività di indottrinamento nei confronti di una ragazza ucraina, soprannominata “Dunia”, convincendola a

---

<sup>6</sup> La questione relativa all’applicabilità della legge italiana mi pare, in verità, mal posta. Il problema qui non è tanto capire se la legge italiana possa essere applicata all’associazione IS, bensì *dove concretamente siano avvenute le condotte partecipative degli imputati*. Il rischio, altrimenti, è di considerare sempre applicabile la legge nazionale, a prescindere dal luogo ove effettivamente siano svolte le attività criminali.

<sup>7</sup> Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012, n. 46308, RV. 253944

partecipare alle lezioni di religione tenute da Haik Bushra e giustificando in sua presenza le azioni terroristiche dell'IS;

ii) *Baki Coku* ha partecipato all'associazione, avendo contribuito ad *organizzare il matrimonio* tra Maria Giulia e Aldo, nonché avendo *collaborato alla loro partenza per la Siria*. Anzitutto, Baki ha ospitato nella propria abitazione il nipote Aldo e lo ha accompagnato con la sua autovettura da Scansano a Treviglio, ove è stato celebrato il matrimonio. Lo stesso, inoltre, dopo la cerimonia, ha riaccompagnato a Scansano la coppia di sposi e Donika Coku, che tre giorni dopo sarebbero partiti per la Siria;

iii) *Arta Kacabuni* ha partecipato all'IS poiché, oltre a *collaborare all'organizzazione del matrimonio* accompagnando Aldo da Scansano a Treviglio, ha *contribuito all'organizzazione del viaggio* degli sposi e di Donika in Siria, acquistando in loro vece i biglietti aerei per la Turchia;

iv) *Lubjana Gjecaj* ha partecipato all'associazione dapprima *mettendo in contatto Maria Giulia Sergio con il futuro marito Aldo Kobuzi* e, successivamente, *ospitando Aldo* nella sua abitazione la sera prima della cerimonia;

v) *Dritan Gjecaj* deve invece essere assolto, per avere tenuto una condotta marginale nell'ambito dell'intera vicenda, e per non avere *l'affectio societatis* che caratterizza gli altri imputati.

Quanto all'*elemento psicologico*, il Tribunale ritiene che esso debba considerarsi provato rispetto ai primi quattro imputati in ragione del contesto di totale radicalizzazione degli imputati e dalla loro volontà di coinvolgersi "in una scelta di vita indirizzata alla condivisione ed al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'organizzazione".

Sulla scorta di tale percorso logico-argomentativo, il giudice condanna i primi quattro imputati per il reato di partecipazione in associazione di stampo terroristico con pene che vanno dai 5 anni e 4 mesi di reclusione a carico di Marianna Sergio ai 2 anni e 8 mesi a carico di Baki Coku.

### **3. Qualche osservazione "a caldo" in merito alla pronuncia. La (mancata) prova dell'effettivo inserimento dell'agente nell'organizzazione IS.**

Nel ripercorrere la vicenda e i suoi rivolti penalistici, la pronuncia del giudice milanese presenta diversi profili di interesse in tema di ricostruzione dei presupposti del reato di associazione di stampo terroristico.

Anzitutto, quanto alla possibilità di qualificare l'IS come organizzazione rilevante ex art. 270-bis c.p., pare condivisibile che la *prova della natura terroristica dell'IS* venga desunta dal giudicante attraverso una puntuale indagine dell'origine, della struttura e degli scopi dell'organizzazione. Desta qualche perplessità, invece, la possibilità di ricavare detta prova dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, alle quali non può attribuirsi di per sé alcun valore integrativo dei precetti penali interni, nell'economia dei quali i concetti di "terrorismo" o di "finalità terroristica" devono essere invece letti esclusivamente alla luce della norma definitoria di cui all'art.

270-*sexies* c.p.; di talché il richiamo alle risoluzioni in parola può condividersi soltanto in chiave di corroborazione di un autonomo percorso logico-argomentativo in cui la prova della finalità terroristica, quale definita dall'art. 270-*sexies* c.p., è ricavata da precisi elementi fattuali, oggetto di *auto-rivendicazione* da parte dello stesso stato islamico: i numerosi attentati compiuti da esponenti dello stato islamico, l'uso della violenza in danno di minoranze religiose e culturali, l'obiettivo di sovvertire tutti gli ordinamenti democratici.

Meritevole di approvazione pare poi l'analisi del giudice in merito ai comportamenti da considerarsi, *in astratto*, espressivi di una condotta di partecipazione nel sodalizio terroristico. Correttamente, infatti, il GUP rileva che anche le condotte di arruolamento, proselitismo, indottrinamento, supporto logistico (etc.) possono di per sé rappresentare concreti *segnali* del coinvolgimento del soggetto in simili associazioni.

La decisione si presta tuttavia a qualche rilievo critico allorché illustra, *in fatto*, perché i comportamenti concretamente tenuti dagli imputati debbano essere considerati effettivamente *indici della loro partecipazione all'associazione terroristica* in questione.

Come noto, infatti, la giurisprudenza in tema di terrorismo mutua il concetto di condotta di partecipazione in associazione criminale dalla consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sui reati associativi di stampo mafioso, in base alla quale "si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, "non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte") alla stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'*effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate dalla medesima*"<sup>8</sup>. Altre sentenze della corte di legittimità sull'art. 270-*bis* c.p. hanno poi evidenziato che la qualifica di "partecipe" di associazione criminale presuppone che sia raggiunta la prova dell'*effettivo inserimento dell'agente nella struttura organizzata*, attraverso condotte sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma criminale dell'organizzazione oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale<sup>9</sup>. Sul punto, la dottrina più attenta ha inoltre precisato che la prova dell'assunzione di un ruolo stabile all'interno dell'associazione di stampo terroristico può essere ricavata in via logica anche dalla commissione di *singoli episodi*, a patto però che questi siano particolarmente indicativi di un'affiliazione del soggetto nell'organizzazione e che tale inferenza sia fatta con assoluta cautela e puntualmente motivata<sup>10</sup>.

La pronuncia qui in esame manca di indicare i motivi che permettono di ricavare dalle condotte compite dagli imputati il loro *inserimento stabile* tra le fila

---

<sup>8</sup> Cass. SS. UU. penali, 12 luglio 2005, n. 33748, imp. Mannino, in *Cass. pen.*, 2005, n. 12, p. 3732 ss.

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. I, 15 giugno 2006, n. 30824, imp. Tartag, in *Guida dir.*, 2006, n. 40, p. 60 ss., Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 1072, imp. Bouyahia Mayer e a., in *Cass. pen.*, 2007, p. 1462 ss.

<sup>10</sup> F. VIGANÒ, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270-bis nella recente esperienza giurisprudenziale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3953 ss.

dell'associazione terroristica. Inferenza, a mio avviso, tutt'altro che scontata, quantomeno in relazione alla posizione di Marianna Sergio.

Invero, dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, si evince che le condotte contestate agli imputati (ritenute dal giudice rivelatrici dell'affiliazione all'IS) afferiscono a due episodi molto diversi sia per contesto che per sintomaticità: il gruppo "albanese" (composto da Arta Kacabuni, Baki Coku e Lubjana Gjecaj) è accusato di avere organizzato il matrimonio e il viaggio di Aldo Kobuzi e Maria Giulia Sergio in Siria; Marianna Sergio è invece in sostanza imputata per avere – *dopo* la partenza di Maria Giulia e Aldo per territori del "Califfato" – determinato i propri genitori a partire per l'IS, nonché per avere lodato le azioni dell'IS nei confronti di Yevdokiya Lupan "Dunia".

Ora, a mio avviso, molti elementi inducono a considerare le azioni di Arta Kacabuni, Baki Coku e Lubjana Gjecaj come effettivamente rappresentative di un'appartenenza all'organizzazione terroristica denominata IS. Possiamo qui sinteticamente mettere in luce che gli imputati hanno, dapprima, messo in contatto Maria Giulia con Aldo (un giovane che lei non conosceva e che, al tempo, risiedeva in Albania) allo scopo esclusivo di organizzarne il matrimonio e, pressoché contestualmente, la partenza congiunta per partecipare alla *ji*had. Dunque, a meno di pensare che i componenti del c.d. gruppo albanese si siano mossi "spontaneamente", è piuttosto verosimile credere che essi abbiano agito da soggetti intranei alla struttura organizzativa dell'IS, con l'incarico specifico (e dunque il "ruolo", nel linguaggio dei reati associativi) di reclutare nuovi membri dell'organizzazione<sup>11</sup>.

Diversamente, per quanto riguarda Marianna Sergio, non mi sembra possibile – sulla base dei fatti a lei contestati – arrivare alla medesima conclusione. Le condotte di Marianna (arruolamento e indottrinamento) infatti, pur costituendo espressione della vicinanza della giovane agli ideali fondamentalisti dell'associazione IS, non sono tali – per il loro carattere estemporaneo e disorganico – da far desumere un suo *effettivo inserimento all'interno della struttura organizzativa*.

Quanto precede non crea tuttavia una lacuna punitiva<sup>12</sup>, attesa la possibilità di sussumere le azioni di Marianna Sergio sotto la norma penale di *arruolamento con finalità di terrorismo* (art. 270-*quater* c.p.), alla luce di un'interpretazione orientata al "diritto europeo" della fattispecie.

Prima però di verificare l'applicabilità di tale fattispecie alle condotte di Marianna, può essere utile qui ripercorrere sinteticamente – e limitatamente al tema di interesse – le tappe più recenti della legislazione nazionale antiterrorismo<sup>13</sup>, prestando un'attenzione particolare alle *norme di fonte europea* che, oltre a costituire spesso l'*input* della disciplina interna, ne rappresentano anche l'imprescindibile punto di riferimento in sede di interpretazione.

---

<sup>11</sup> I rilievi qui svolti si concentrano sul profilo *oggettivo* della fattispecie di reato.

<sup>12</sup> Lacuna punitiva che non vi sarebbe comunque, stante la possibilità di valorizzare le condotte di Marianna come condotte di *concorso esterno in associazione di stampo terroristico*.

<sup>13</sup> Sul punto cfr. A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo*, in R. KOSTORIS-F. VIGANÒ, *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, Torino, 2015.

#### 4. Cenni all'evoluzione della normativa italiana antiterrorismo.

Sulla scia dell'emozione suscitata da un'*escalation* di attentati di matrice islamico-fondamentalista, negli ultimi quindici anni, il legislatore italiano ha più volte rimodellato la normativa di contrasto al terrorismo.

A ottobre del 2001, all'indomani degli attacchi dell'11 settembre, è stata riscritta la fattispecie cardine della lotta al terrorismo, ossia il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.), che fino a quel momento aveva avuto lo scopo di contrastare fenomeni di terrorismo e di eversione a carattere esclusivamente nazionale. Preso atto dell'intervenuta globalizzazione della minaccia terroristica, il d.l. 374/01, conv. con modif. dalla l. 438/01, ha infatti da una parte introdotto, quale condotta tipica dell'associato, la condotta di *finanziamento dell'associazione di stampo terroristico*, e dall'altra ha esteso la portata applicativa della norma incriminatrice per fare fronte anche ai fatti commessi "contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale" (comma 3 dell'art. 270-bis c.p.)

Sul versante europeo, i primi obblighi di incriminazione in tema di terrorismo provengono dalla *decisione quadro 2002/475/GAI* del 13 giugno 2002. Il documento, che rappresenta il fondamento delle politiche antiterrorismo dell'UE, contiene infatti, oltre ad una fortunata definizione del concetto di "terrorismo", alcuni precisi obblighi di criminalizzazione relativi da un lato a "reati terroristici" (art. 1) che potremmo definire, in categorie italiane, come altrettanti "delitti fine" delle organizzazioni terroristiche (attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, attentati gravi all'integrità fisica di una persona, sequestro di persona e cattura di ostaggi etc., commessi con le finalità dettagliatamente descritte dalla norma), e dall'altro (art. 2) alle condotte di direzione di, e partecipazione a, associazioni terroristiche. Il quadro degli obblighi di incriminazione ivi stabilito si completa, infine, in relazione ad alcuni "reati connessi alle attività terroristiche", ed in particolare dei reati di furto, estorsione aggravata e contraffazione di documenti amministrativi, commessi al fine di favorire la commissione di un reato di natura terroristica (art. 3).

Grande rilevanza nella nostra materia ha poi la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo*, aperta alla firma il 5 maggio 2005, a Varsavia. Il Trattato – che, peraltro, non è ancora stato ratificato dall'Italia – prescrive l'introduzione di fattispecie incriminatrici aventi lo scopo di allargare le maglie della repressione penale anche a condotte di supporto ad azioni di carattere terroristico, ovvero prodromiche all'inserimento in associazioni con tali finalità. A tal fine, la convenzione ha introdotto i reati di *public provocation to commit a terrorist offence* (art. 5), *recruitment for terrorism* (art. 6) e di *training for terrorism* (art. 7).

A luglio 2005, in reazione ai drammatici attentati di Londra, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente sulla disciplina codicistica di lotta al terrorismo, mostrando di recepire gran parte delle indicazioni della Convenzione di Varsavia. La l. 31 luglio 2005, n. 144 di conversione del d.l. 27 novembre 2005 ha infatti inserito nel codice penale le ipotesi delittuose di *arruolamento* (art. 270-quater c.p.) e di *addestramento* (270-

*quinqüies* c.p.) con finalità di terrorismo, che si ispirano proprio alle omologhe fattispecie criminali create dal Trattato di Varsavia. A fianco all'introduzione di questi reati, la legge si segnala inoltre per avere introdotto finalmente nel nostro ordinamento la prima definizione di atti con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), modellata sulla definizione contenuta nell'art. 1 della decisione quadro 2002/475/UE poc'anzi citata.

Appena tre anni più tardi interviene la *decisione quadro del 2008/919/GAI* del 28 novembre 2008 che, modificando la precedente decisione quadro del 2002, recepisce a livello dell'Unione gli obblighi di incriminazione diretti a reprimere condotte connesse allo svolgimento di attività terroristiche già previsti dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento ai reati di "pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo", "addestramento a fini terroristici" e di "reclutamento ai fini terroristici".

Un'ulteriore riforma della normativa italiana antiterrorismo risale al febbraio 2015. A seguito dei tragici eventi di Charlie Hebdo e dell'imperversare della minaccia dell'IS, il legislatore ha per un verso modificato le fattispecie di arruolamento (con la prescrizione della punibilità anche dell'arruolato', esclusa dal sistema previgente) e addestramento (prevedendo la sanzione anche per chi si "auto addestrì"); e ha, per altro verso, inserito il nuovo reato di organizzazione di viaggi con finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.). La preoccupazione alla base di questa riforma è quella di adeguare la risposta del diritto penale al fenomeno dei c.d. "lupi solitari" ed alle emigrazioni in Paesi esteri allo scopo di coinvolgersi in attività terroristiche (il fenomeno dei c.d. *foreign fighters*).

Nel febbraio dell'anno scorso, infine, in sede di Consiglio d'Europa è stato sottoscritto un Protocollo Addizionale della Convenzione sulla prevenzione del terrorismo. Il documento stabilisce ulteriori obblighi di incriminazione relativi alle condotte di "*receiving training for terrorism*", "*travelling abroad for the purpose of terrorism*", "*funding travelling abroad for the purpose of terrorism*", nonché di "*organizing or otherwise facilitating travelling abroad for the purpose of terrorism*". L'intento della riforma, come evidenziato già dalla rubrica delle fattispecie penali, è quello di assicurare una tutela più efficace all'attualissimo fenomeno dell'organizzazione di viaggi per sé o per altri a scopo di terrorismo.

## **5. Il reato di "arruolamento" alla luce di un'interpretazione conforme alle fonti europee.**

Il reato di arruolamento, disciplinato all'art. 270-*quater* c.p., sanziona con la pena da otto a quindici anni di reclusione la condotta di chi "al di fuori dei casi di cui all'art. 270-*bis* c.p., arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti

contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale"<sup>14</sup>. Come poc'anzi accennato, il legislatore ha recentemente aggiunto un secondo comma alla fattispecie, prevedendo che, salvo che possa essere considerata "partecipe" nell'associazione di stampo terroristico, la persona arruolata è punita con la pena da quattro ad otto anni<sup>15</sup>.

Fino ad oggi, sono prevalse in dottrina due interpretazioni del termine "arruolamento".

Per un primo indirizzo<sup>16</sup>, che si richiama agli artt. 244 c.p. ('Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra') e 288 c.p. ('Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno stato estero'), "arruolare" sarebbe sinonimo di "ingaggiare", ossia inserire qualcuno all'interno di un'organizzazione militare. Per un secondo orientamento<sup>17</sup>, invece, il termine "arruolamento" indicherebbe un momento antecedente l'effettiva "presa di servizio" dell'arruolato, dovendosi ad esso attribuire il significato più ampio e meno tecnico di *accordo di volontà* tra il soggetto (arruolante) che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e il soggetto che vi aderisce (arruolato). In base a questa logica, il delitto ex 270-*quater* c.p. costituirebbe un reato di evento, per la cui integrazione, è sufficiente il raggiungimento dell'intesa tra arruolante ed arruolato<sup>18</sup>.

A mio avviso, queste linee interpretative, pur fondandosi su apprezzabili dati di carattere sistematico, non riescono tuttavia a cogliere nel segno, mancando di tenere nella dovuta considerazione le indicazioni provenienti dalle fonti normative europee.

Viene in rilievo, in prima istanza, la Convenzione di Varsavia del 2005 sulla prevenzione del terrorismo che – pur non essendo ancora stata ratificata dall'Italia – deve essere considerata applicabile anche al nostro Paese in virtù del richiamo operato dal considerando n. 9 della Decisione quadro 2008/919/GAI. L'art. 6 del trattato detta in effetti una precisa definizione delle condotte di "*recruitment for terrorism*" – dalle quali origina il nazionale delitto di arruolamento –, prevedendo che per esso debba intendersi come l'attività consistente nel "*solicit another person to commit or participate in the commission of a terrorist offence, or [...] join an association or group, for the purpose of contributing to the commission of one or more terrorist offences by the association or the group*".

Nello stesso solco del testo convenzionale, si inserisce poi anche la sopracitata decisione quadro del 2008 che, all'art. 3, si premura di definire il "reclutamento a fini terroristici" come l'azione di *indurre* qualcuno a commettere uno dei reati compresi

---

<sup>14</sup> A. VALSECCHI, *Art. 270-quater*, p. 3013 ss., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI, *Codice penale commentato*, Milano, 2015.

<sup>15</sup> Per un primo commento, cfr. A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici in tema di terrorismo*, p. 4 ss., in R. KOSTORIS, F. VIGANÒ, *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, Torino, 2015.

<sup>16</sup> G. MARINUCCI, *Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale: uno schizzo dogmatico e politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 17.

<sup>17</sup> A. VALSECCHI, *Art. 270-quater*, cit.

<sup>18</sup> Così Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699, imp. Elezi e a., RV 264710.

nell'elenco di cui all'art. 1, par. 1 della decisione quadro del 2002, nonché a realizzare le ipotesi criminali di partecipazione in associazione di stampo terroristico.

Dalla lettura di questi testi normativi emerge dunque limpidamente che, attraverso il reato di "recruitment", il legislatore internazionale ha inteso vietare ogni attività che funga da incentivo (*to solicit*) a partecipare alla commissione di un reato terroristico o, anche, ad *entrare a fare parte di un'associazione di stampo terroristico (to join an association or a group)*, commessi evidentemente da soggetti che *non fanno parte dell'associazione* e che, pertanto non debbano rispondere penalmente già a tale titolo.

Così stando le cose, il significato attribuito dalle norme sovranazionali alle condotte di "recruitment" non può, a mio avviso, non ripercuotersi sull'interpretazione della domestica fattispecie di "arruolamento". Ne discende che, in una logica di interpretazione conforme, "arruolare" dovrebbe assumere un significato vicino a quello di "invitare" o "proporre" a qualcuno di prendere parte ad un'organizzazione avente finalità di terrorismo. Secondo questa prospettiva, il reato di cui all'art. 270-*quater* c.p. integra pertanto un reato di *mera condotta* che si perfeziona già nel momento in cui un soggetto – egli stesso *non membro* dell'associazione, ché altrimenti risponderebbe del reato *ex art. 270 bis* c.p. – formula ad altro soggetto un *invito*, una *proposta* a prendere parte al sodalizio criminale; mentre è *irrilevante*, ai fini dell'integrazione del reato, che il soggetto cui è rivolto l'invito *accetti la proposta*. La sua successiva accettazione – ferma restando la responsabilità per "arruolamento" del proponente – potrà invece integrare gli estremi del reato ora disciplinato dal co. 2 dell'art. 270-*quater* c.p., che si riferisce appunto al fatto dell'*arruolato*.

Occorre qui soltanto precisare che non ogni proposta/invito/suggerimento di entrare nelle fila di un'organizzazione terroristica potrà essere considerata rilevante *ex art. art. 270-*quater* c.p.*, bensì – alla luce del supremo canone di offensività – soltanto quelle concretamente *idonee* a favore una partecipazione del soggetto nell'associazione. Sarà dunque necessario provare (ad es.) la sussistenza di eventuali contatti tra l'arruolante e l'associazione terroristica oppure ancora la seria possibilità per l'arruolante di mettere in collegamento il soggetto che riceve la proposta con membri dell'associazione.

L'interpretazione dell'articolo 270-*quater* c.p. qui proposta, oltre ad essere più aderente alle sollecitazioni di livello sovranazionale, avrebbe anche il vantaggio di permettere al reato di "arruolamento" di trovare finalmente un campo di applicazione autonomo e distinto da quello del reato di associazione di stampo terroristico. I repertori giurisprudenziali documentano infatti che la norma *de qua* non ha sino ad ora trovato applicazione, cedendo spesso il passo – anche in virtù della lettura estensiva operata dalla giurisprudenza – al reato di associazione a delinquere di stampo terroristico<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Non sfugge qui un insanabile problema di coordinamento tra l'art. 270-*bis* co. 2 c.p. e l'art. 270-*quater* co. 1 c.p. in punto di *trattamento sanzionatorio*. Il legislatore ha infatti previsto per il primo la pena della reclusione da 5 a 10 anni; per il secondo, la più grave pena della reclusione da 8 a 15 anni. Ora, come accennato nei paragrafi precedenti, la giurisprudenza ritiene che l'"arruolamento" possa costituire, oltre ad un fattispecie penale autonoma, anche una condotta sintomatica della partecipazione dell'agente

Tornando ora al caso in esame, sulla scorta di queste considerazioni, mi pare che le condotte di Marianna Sergio ben possano essere ricomprese nella fattispecie di arruolamento, così come interpretata alla luce delle norme sovranazionali. In effetti, la giovane – pur *non essendo ancora organicamente inserita nell'associazione IS* – ha certamente rivolto ai genitori un *serio invito a prendere parte* a tale organizzazione. Nessun dubbio infatti che, nella fattispecie, vi siano anche tutti i profili di idoneità della condotta. Durante l'opera persuasiva, Marianna è infatti in stretto contatto con la sorella Maria Giulia, la quale è a tutti gli effetti una componente dell'organizzazione terroristica ed ha, per tale ragione, tutti gli strumenti perché la proposta non si limiti ad un vago suggerimento ma costituisca una concreta e realistica proposta di partecipazione.

## **6. Sergio Sergio e la contestazione del reato di “organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo”.**

Da ultimo, alla luce delle considerazioni poco sopra effettuate, una breve nota sulla contestazione rivolta a Sergio Sergio, padre di Maria Giulia e Marianna, per il quale pende ancora il primo grado di giudizio.

Il GUP del relativo procedimento<sup>20</sup> ha rinviato Sergio a giudizio con l'accusa di concorso nel reato di cui all'art. 270-*quater*.1 c.p. ('organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo'), poiché avrebbe iniziato l'organizzazione del *proprio viaggio* verso i territori occupati dall'IS allo scopo di partecipare alle attività dell'associazione, da un lato decidendo di lasciare definitivamente il posto di lavoro e di beneficiare della conseguente buonuscita, dall'altro mettendo in vendita il mobilio della propria abitazione.<sup>21</sup>

In attesa dell'accertamento, e senza pretesa alcuna di anticipare le valutazioni del giudice, vorrei qui evidenziare che la scelta di contestare all'imputato il reato di “organizzazione di trasferimenti” sembra, in verità, poco convincente.

Il reato di “organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo”<sup>22</sup> incrimina la condotta di chiunque, “fuori dai casi di cui gli articoli 270 *bis* e 270 *quater*, [...] organizza, finanzia, propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento

---

all'associazione di stampo terroristico. Da qui il paradosso che l'arruolamento come condotta sintomatica di associazione di stampo terroristico è punito con una pena *meno severa* dell'arruolamento rilevante come fattispecie autonoma. In altri termini, il soggetto membro dell'organizzazione terroristica che vi partecipi mediante attività di arruolamento è punito *meno* del soggetto estraneo all'organizzazione che compia simili attività.

<sup>20</sup> Ordinanza GUP Milano, 29 giugno 2015, giud. Moccia, inedita.

<sup>21</sup> La moglie di Sergio, Assunta, anch'ella imputata per concorso nel reato di cui all'art. 270-*quater*.1 c.p. è morta il 6 ottobre 2015.

<sup>22</sup> Per un primo commento, cfr. A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici in tema di terrorismo*, cit., p. 13 ss.

delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies*", punendo i responsabili di tali condotte con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Ora, parrebbe di doversi *escludere* che la norma in parola possa essere applicata alla condotta di *colui che partecipa ai viaggi*. Depone in questo senso l'uso dei verbi "organizza", "finanzia", "propaganda", il cui valore semantico non può essere dilatato sino a ricomprendere la condotta di chi semplicemente "viaggia". Da tale riflessione dovrebbe allora logicamente discendere l'esclusione dal campo di applicazione della norma anche della condotta di chi – come Sergio – si adoperi per *organizzare il proprio viaggio*<sup>23</sup>. Questa interpretazione è oggi accreditata anche dal recentissimo Protocollo Addizionale della Convenzione del Consiglio sulla prevenzione del terrorismo. Il trattato, infatti, distingue al suo interno le fattispecie penali di "*funding travelling abroad for the purpose of terrorism*" (art. 5) e "*organizing or otherwise facilitating travelling abroad for the purpose of terrorism*" (art. 6), da quella di "*travelling abroad for the purpose of terrorism*" (art. 4), che sanziona, anche allo stadio di tentativo, la condotta di chi viaggia all'estero allo scopo di commettere o di contribuire a commettere reati di natura terroristica. L'impressione dunque emergente dalla lettura della fattispecie e dal quadro sovranazionale è che l'art. 270-*quater*.1 c.p. intenda sanzionare in via esclusiva *condotte organizzate volte a favorire i viaggi di terzi*.

A ciò si deve poi aggiungere che il disposto normativo dell'art. 270-*quater*.1 c.p. prevede espressamente che l'agente risponda del reato solo ove abbia organizzato, finanziato o propagandato "viaggi", al plurale: e dunque, necessariamente, *più di un viaggio*. La fattispecie, infatti, non sanziona la condotta estemporanea di colui che si attiva per un singolo viaggio, reprimendo invece le condotte di chi, in contesti temporali diversi, organizza, finanzia, propaganda più trasferimenti in territorio estero con le finalità di terrorismo.

L'insussistenza dei requisiti del reato di cui all'art. 270-*quater*.1 c.p., nel caso di specie, non genera però alcun vuoto di tutela, stante la possibilità di ricondurre la condotta di Sergio Sergio nel fatto di cui all'art. 270-*quater secondo comma* c.p. In effetti Sergio, risolvendosi a partire per la Siria e cominciando ad organizzare il proprio viaggio, avrebbe risposto positivamente alla proposta/invito della figlia – penalmente rilevante, come si è detto, ai sensi dell'art. 270-*quater primo comma* – di prendere parte all'associazione IS pur non essendo ancora a tutti gli effetti inserito tra le fila dell'organizzazione terroristica.

---

<sup>23</sup> Basti pensare che colui che si appresta a compiere un viaggio mette sempre in atto una sia pur minima organizzazione in vista della partenza.